

## CARTA ELETTRONICA DOCENTI VITTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

---

Nuova VITTORIA della UIL Scuola Rua Lombardia a tutela dei diritti del personale precario

Il **Tribunale di Bergamo**, con sentenza del **27 dicembre 2023** ottenuta dai legali della UIL Scuola Rua Lombardia, **conferma il diritto dei docenti PRECARI a vedersi riconosciuto il c.d. BONUS DOCENTI!**

Riconosciuti ben **€ 4.000,00** in favore di due docenti precari iscritti alla UIL Scuola Rua di Bergamo.

Il Tribunale di Bergamo, aderendo al principio giuridico stabilito dalla CGUE, dal CDS e dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2023, confermando la costante e granitica giurisprudenza positiva sul tema formatasi nel medesimo Tribunale adito, ha accolto le argomentazioni dei legali della UIL Scuola Rua Lombardia chiarendo che *il supplente temporaneo* (ossia il supplente con contratto “breve e saltuario”) *rende una prestazione lavorativa equivalente a quello del lavoratore sostituito, difatti – afferma il Giudice – “quanto alle argomentazioni dell’amministrazione, secondo cui non vi sarebbe discriminazione sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza partecipare alla programmazione dell’anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell’offerta formativa, come già evidenziato dal Tribunale di Bergamo, oltre a trattarsi di affermazione indimostrata, deve al contrario, presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente”*. Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice ha riconosciuto ai ricorrenti docenti precari il diritto ad ottenere gli oneri accessori dello stipendio.



**DEVI SAPERE CHE:** la Corte di Giustizia dell’U.E. ha stabilito che *“la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno”*.

Sul solco tracciato dalla CGUE, la **Suprema Corte di Cassazione** ha definitivamente stabilito che *“La Carta Docenti di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”*.

